

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Terza Civile

in persona dei signori magistrati:

Dott. Antonio DE MARCHI
Dott. Edoardo DI CAPUA
Dott. Ludovico SBURLATI

PRESIDENTE
GIUDICE REL.
GIUDICE

sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio in data **29.08.2012** nel procedimento ex art. 669 *terdecies* c.p.c. iscritto al n. **24389/12** RG/R;

promosso da:

C. G., rappresentata e difesa dagli Avv.ti omissis;

-PARTE RECLAMANTE-

contro:

INTESA SANPAOLO S.p.a., omissis;

-PARTE RESISTENTE-

avente ad oggetto: **Reclamo ex art. 669 *terdecies* avverso Ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, 1° comma, c.p.c.;**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. In data 15.05.2012 il sig. C. G. ha notificato alla INTESA SANPAOLO S.p.a. copia della Sentenza definitiva del Tribunale di PESCARA n. 732/2009 datata 13.07.2009, depositata in pari data, ed atto di precetto, intimando il pagamento della complessiva somma di Euro 180.335,20.

Tale Sentenza è stata pronunciata all'esito delle cause riunite iscritte ai numeri 65/1999 R.G. e 193/1999, promosse, quanto alla prima, dalla società C. A. & C. S.n.c. nei confronti degli Istituti bancari CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA E LORETO APRUTINO – CARIPE S.p.a., BANCA INTESA S.p.a. (già SAN PAOLO IMI S.p.a., già BANCO DI NAPOLI S.p.a.), UNICREDITO ITALIANO S.p.a. e BANCA INTESA S.p.a. e, quanto alla seconda, dalla società C. A. & C. S.n.c., dalla sig.ra DE V. Maria e dal sig. C. A. nei confronti di BANCA INTESA S.p.a. (già SAN PAOLO IMI S.p.a., già BANCO DI NAPOLI S.p.a.).

Nell'atto di precetto il sig. C. G. ha esposto:

- che la compagine sociale della società C. A. & C. S.n.c. era composta dal sig. C. G. e dai genitori di quest'ultimo sig.ra DE V. Maria e sig. C. A.;

- che, a seguito della morte di questi ultimi, avvenuta in corso di causa, erede legittimo universale è il sig. C. G.;
- che, successivamente, essendo rimasto quale unico socio superstite il sig. C. G. e non essendo stata ricostituita la pluralità dei soci, la società C. A. & C. S.n.c. si è sciolta e nel contempo il sig. C. G. ha continuato l'attività già svolta dalla società, subentrando in tutte le situazioni attive e passive già facenti capo alla medesima;
- che in data 24.06.2003 la società C. A. & C. S.n.c. è stata cancellata dal Registro delle Imprese, con la continuazione, da parte del sig. C. G., dell'impresa in forma individuale, senza soluzione di continuità;
- che, per tale ragione, la predetta Sentenza è stata rilasciata in forma esecutiva al sig. C. G. con formula esecutiva apposta in data 1.02.2011.

1.2. Con atto di citazione notificato in data 29.05.2012 la INTESA SANPAOLO S.p.a. ha proposto opposizione al predetto precetto, ai sensi dell'art. 615, 1° comma, c.p.c., sulla base dei seguenti motivi:

- inesistenza del diritto del sig. C. G. di agire esecutivamente;
- inesistenza del diritto del sig. C. G. di procedere ad esecuzione forzata ed alla nullità dell'atto di precetto per frazionamento del credito.

Con separata istanza depositata in data 4.06.2012, la INTESA SANPAOLO S.p.a. ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, ai sensi della citata norma.

1.3. Con Decreto in data 11.06.2012 il Giudice del Tribunale di Torino Dott. Marco NIGRA ha sospeso l'esecuzione *inaudita altera parte*, fissando udienza al 13.07.2012.

1.4. Il sig. C. G. si è costituito in data 10.07.2012 depositando una memoria.

1.5. Con Ordinanza datata 01.08.2012, depositata in pari data, il Giudice del Tribunale di Torino Dott. Marco NIGRA ha confermato il Decreto in data 11.06.2012 con il quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo opposto, ai sensi dell'art. 615, 1° comma, c.p.c., riferendo:

- che, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2495 c.c. (Cass. civ., SU, n. 4060/2010, Cass. n. 16758/2010), l'opposizione non appare manifestamente infondata;
- che, in particolare, assume rilevanza il fatto che nella vicenda in esame la cancellazione della società è avvenuta in data 26.03.2003, ossia nel corso del giudizio avanti il Tribunale di Pescara, iniziato il 19.01.1999 e conclusosi con la sentenza in data 13.07.2009;
- che, pertanto, la "trasformazione atipica" da società a impresa individuale avrebbe dovuto essere apprezzata e valutata nell'ambito del giudizio all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo in questione.

1.6. Con ricorso datato 3.08.2012, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in pari data, il sig. C. G. ha proposto reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso la predetta Ordinanza datata 01.08.2012, depositata in pari data, lamentando, in sintesi:

- l'insufficienza della motivazione dell'Ordinanza reclamata;
- l'erroneità della motivazione dell'Ordinanza reclamata, per l'insussistenza del dovere di valutare la cancellazione della società C. A. & C. S.n.c. e successiva trasformazione in impresa individuale in sede di giudizio di merito;
- l'erroneità della motivazione dell'Ordinanza reclamata, perché all'epoca della cancellazione della società, avvenuta nel 2003, prevaleva in giurisprudenza la tesi per cui la cancellazione stessa non comportava l'estinzione della società fino al completo esaurimento di tutti i rapporti pendenti in capo alla stessa ed il difensore non aveva

l'obbligo di dichiarare le vicende modificative / estintive dell'ente che rappresentava (cfr. art. 300 c.p.c.);

- il vizio di ultrapetizione dell'Ordinanza reclamata, avendo il Giudice sollevato d'ufficio la questione della "trasformazione atipica" da società a impresa individuale, non sollevata dalle parti e tenuto altresì conto che nella fase di appello avverso la sentenza n. 732/2009 le Banche avversarie, lungi dal sollevare tale eccezione, hanno proposto il gravame nei confronti del sig. "G. C., quale erede universale del sig. A. C. e della sig.ra Maria DE V., ex soci della A. C. S.n.c. – società cessata";

- in ogni caso, il riconoscimento nell'Ordinanza reclamata della "trasformazione atipica" della società C. A. & C. S.n.c. in impresa individuale.

Il reclamante ha quindi riproposto tutte le difese esposte nella precedente fase, ribadendo, in particolare:

- che la compagine sociale della società C. A. & C. S.n.c. era composta dal sig. C. G. e dai genitori di quest'ultimo sig.ra DE V. Maria e sig. C. A.;

- che, a seguito della morte di questi ultimi, avvenuta in corso di causa, erede legittimo universale è il sig. C. G.;

- che, successivamente, essendo rimasto quale unico socio superstite il sig. C. G. e non essendo stata ricostituita la pluralità dei soci, la società C. A. & C. S.n.c. si è sciolta e nel contempo il sig. C. G. ha continuato l'attività già svolta dalla società, subentrando in tutte le situazioni attive e passive già facenti capo alla medesima;

- che in data 24.06.2003 la società C. A. & C. S.n.c. è stata cancellata dal Registro delle Imprese, con la continuazione, da parte del sig. C. G., dell'impresa in forma individuale, senza soluzione di continuità;

- che, per tale ragione, la predetta Sentenza è stata rilasciata in forma esecutiva al sig. C. G. con formula esecutiva apposta in data 1.02.2011.

1.7. Si è costituita in Cancelleria la parte resistente, depositando memoria di costituzione datata 22.08.2012, eccependo l'inammissibilità del reclamo, previsto dall'art. 624 c.p.c. unicamente avverso l'ordinanza di sospensione resa dal giudice dell'esecuzione e chiedendone in ogni caso il rigetto, confermando l'Ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto notificati dal sig. C. G. a INTESA SANPAOLO S.p.a. in data 15.05.2012 nonché l'esecuzione iniziata dallo stesso sig. C. G..

1.8. All'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio in data 29.08.2012, sono comparsi i difensori delle parti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.

2. Sull'eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dalla parte resistente INTESA SANPAOLO S.p.a. .

2.1. Come si è accennato, la parte resistente INTESA SANPAOLO S.p.a. ha eccepito l'inammissibilità del reclamo, previsto dall'art. 624 c.p.c. unicamente avverso l'ordinanza di sospensione resa dal giudice dell'esecuzione.

2.2. In effetti, si deve osservare che l'art. 624 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, sotto la rubrica "sospensione per opposizione all'esecuzione", dispone testualmente quanto segue:

"Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.”

2.3. Ora, secondo una parte della giurisprudenza di merito, sarebbe inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 624 c.p.c. avverso l'ordinanza resa in sede di opposizione c.d. a precetto sull'istanza di sospensione ex art. 615, comma, 1 c.p.c. in quanto l'art. 624 c.p.c. riserva espressamente il rimedio del reclamo di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c. alle ordinanze rese dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle opposizioni proposte ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. sull'istanza di sospensione del processo esecutivo (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 20 agosto 2010 in *Giur. merito* 2010, 11, 2733; in senso conforme cfr. anche Tribunale Lamezia Terme, 26 marzo 2009 in *Corti calabresi* 2009, 1-3, 507; Tribunale Roma 11 agosto 2006 in *Il merito* 2007, 7-8, 27).

Nello stesso senso, si è affermato che è inammissibile il reclamo sulla decisione che concede o nega la sospensione della efficacia esecutiva del titolo, dal momento che l'assenza di indicazioni legislative sul punto, a fronte della espressa previsione della reclamabilità della decisione con la quale il giudice dell'esecuzione decide sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, impone di valorizzare il canone interpretativo *ubi lex voluit, dixit* (cfr. in tal senso: Trib. Venezia 31 ottobre 2006, in *Giur. merito* 2008, 9, 2233).

2.4. Deve peraltro condividersi l'orientamento della prevalente giurisprudenza di merito, in forza del quale il reclamo previsto dal combinato disposto degli art. 624 e 669-*terdecies* avverso i provvedimenti in materia di sospensione dell'esecuzione è estensibile anche al provvedimento sospensivo previsto dall'art. 615 comma 1 c.p.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Catanzaro, sez. II, 17 maggio 2011 in *Redazione Giuffrè* 2011; Tribunale Nola, sez. I, 18 dicembre 2008 in *Giur. merito* 2010, 1, 59; Tribunale Genova, sez. fallimentare, 05 aprile 2007 in *Giur. merito* 2008, 9, 2232; Tribunale Roma, sez. IV, 02 novembre 2006 in *redazione Giuffrè* 2006; Tribunale Mondovì, 18 settembre 2006 in *Giur. merito* 2006, 12, 2672; Tribunale Bologna, sez. II, 13 giugno 2006 in *Redazione Giuffrè* 2006; Tribunale Biella, 11 maggio 2006 in *Giur. merito* 2007, 6, 1657).

In primo luogo, infatti il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615 comma 1 c.p.c., ha evidente natura cautelare e, dunque, il reclamo di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c. deve ritenersi proponibile avverso tale provvedimento (cfr. in tal senso: Tribunale Mondovì, 18 settembre 2006 in *Giur. merito* 2006, 12, 2672).

In secondo luogo, si è anche correttamente osservato che l'ammissibilità del reclamo sulla decisione che concede o nega la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo deriva, oltre che dalla natura cautelare della decisione, dal fatto che l'art. 624 c.p.c. si riferisce a tutte le decisioni in tema di istanze di sospensione, senza che rilevi che una

esecuzione sia concretamente iniziata, e posto che in caso contrario vi sarebbe una lesione del diritto di difesa della parte interessata (cfr. in tal senso: Tribunale Genova, sez. fallimentare, 05 aprile 2007 in Giur. merito 2008, 9, 2232).

Infine, deve osservarsi che la nuova formulazione dell'art. 615 c.p.c. e la modifica introdotta in due tempi all'art. 624 c.p.c., hanno disegnato un nuovo istituto cautelare, che ricomprende non solo la sospensione del processo esecutivo ma anche la sospensione della esecutività del titolo: ambedue i provvedimenti debbono ritenersi soggetti a reclamo, attesa la evidente volontà in tal senso dimostrata dal legislatore che, dapprima, aveva introdotto all'art. 624 c.p.c. il reclamo in relazione alla sola ipotesi di opposizione alla esecuzione (615, 2° comma, c.p.c.) poi, a seguito della l. n. 52 del 2006, ha eliminato dal 1° comma dell'art. 624 c.p.c. il riferimento al 2° comma dell'art. 615 c.p.c., così estendendo il rimedio ad entrambe le ipotesi (cfr. in tal senso: Tribunale Bologna, sez. II, 13 giugno 2006 in Redazione Giuffrè 2006).

2.5. Ciò chiarito, il presente reclamo risulta dunque ammissibile, essendo stato inoltre proposto nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'Ordinanza reclamata a cura della Cancelleria, secondo quanto previsto dall'art. 669 *terdecies*, primo comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 2 D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005).

3. Sui motivi di reclamo e sui motivi di opposizione proposti dalla INTESA SANPAOLO S.p.a. .

3.1. Il reclamo proposto dal sig. C. G. risulta fondato e meritevole di accoglimento.

3.2. Invero, come si è accennato in precedenza, la Sentenza definitiva del Tribunale di PESCARA n. 732/2009 è stata pronunciata all'esito delle cause riunite iscritte ai numeri 65/1999 R.G. e 193/1999, promosse, quanto alla prima, dalla società C. A. & C. S.n.c. nei confronti degli Istituti bancari CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA E LORETO APRUTINO – CARIFE S.p.a., BANCA INTESA S.p.a. (già SAN PAOLO IMI S.p.a., già BANCO DI NAPOLI S.p.a.), UNICREDITO ITALIANO S.p.a. e BANCA INTESA S.p.a. e, quanto alla seconda, dalla società C. A. & C. S.n.c., dalla sig.ra DE V. Maria e dal sig. C. A. nei confronti di BANCA INTESA S.p.a. (già SAN PAOLO IMI S.p.a., già BANCO DI NAPOLI S.p.a.).

Risulta documentalmente provato e pacifico in causa che la compagine sociale della società C. A. & C. S.n.c. era composta dal sig. C. G. e dai genitori di quest'ultimo sig.ra DE V. Maria e sig. C. A. (cfr. doc. 3 del reclamante) e che, a seguito della morte di questi ultimi, avvenuta in corso di causa, erede legittimo universale era ed è il sig. C. G. (cfr. docc. 4 e 5 del reclamante).

Risulta inoltre documentalmente provato e pacifico in causa che, successivamente, essendo rimasto quale unico socio superstite il sig. C. G. e non essendo stata ricostituita la pluralità dei soci, la società C. A. & C. S.n.c. si è sciolta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2272 n. 4) c.c. e 2308 c.c. e che in data 24.06.2003 la società C. A. & C. S.n.c. è stata cancellata dal Registro delle Imprese (cfr. docc. 2 e 3 del reclamante).

3.3. Ciò chiarito deve innanzitutto osservarsi che l'estinzione e la cancellazione della società C. A. & C. S.n.c., avvenuta in corso di causa, configurava una causa di interruzione del processo.

Peraltro, trattandosi di parte costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il procuratore costituito aveva la facoltà di dichiarare o meno l'avvenuta estinzione e cancellazione in udienza oppure di notificarla o meno alle controparti.

Conseguentemente, non sussisteva un dovere di valutare ed apprezzare la cancellazione della società C. A. & C. S.n.c. e successiva trasformazione in impresa individuale in sede di giudizio di merito.

Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che, com'è noto, fino alle note pronunce della Cassazione a Sezioni Unite 22 febbraio 2012 n. 4060, n. 4061 e n. 4062 *infra* citate, era del tutto prevalente la scelta ermeneutica dei giudici di legittimità di ritenere la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale, di persone o di capitali, mera pubblicità dichiarativa, che non produceva l'estinzione della società stessa, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa, per cui permaneva la legittimazione processuale di essa e il processo già iniziato proseguiva nei confronti o su iniziativa delle persone che già la rappresentavano in giudizio o dei soci, anche con riferimento alle fasi di impugnazione (cfr., tra le tante: Cass. civile 15 gennaio 2007 n. 646; Cass. civile 23 maggio 2006 n. 12114; Cass. civile 2 marzo 2006 n. 4652; Cass. 21 agosto 2004 n. 16500; Cass. civile 28 maggio 2004 n. 10324; Cass. civile 20 ottobre 2003 n. 15691; Cass. civile 2 agosto 2001 n. 10555; Cass. civile 1 luglio 2000 n. 8842; Cass. civile 15 giugno 1999 n. 5941; Cass. civile 20 ottobre 1998 n. 10380; Cass. civile 16 novembre 1996 n. 10065).

3.5. Nel 2010 le Sezioni Unite della Cassazione, con tre sentenze, rispettivamente, in data 22 febbraio 2012 n. 4060, in data 22 febbraio 2012 n. 4061 ed in data 22 febbraio 2012 n. 4062, hanno poi affermato il seguente principio di diritto:

“L'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l'entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intraannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 preleggi, e dell'art. 73 Cost., u.c..

Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sulla natura all'epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che invece dal 1 gennaio 2004 estingue di certo le società di capitali nei sensi indicati.

Dalla stessa data per le società di persone, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa collettiva, opponibile dal 1 luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c., norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse, operante negli stessi limiti temporali indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella.

La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità

di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall'insieme delle norme pregresse e di quelle novellate, che, per analogia iuris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa delle società di persone.

Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l'estinzione di esse dagli effetti della novella dell'art. 2495 c.c., sull'intero titolo 5° del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è l'evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma”.

3.6. Dunque, a seguito delle citate pronunce a Sezioni Unite della Cassazione, la cancellazione dal Registro delle Imprese produce l'estinzione della società di persone anche in presenza di crediti non soddisfatti e di rapporti non ancora definiti.

Tra i rapporti non ancora definiti rientrano le c.d. sopravvenienze attive e passive ma, mentre per queste ultime il legislatore è intervenuto con una specifica previsione prevedendo, dopo la cancellazione, la responsabilità dei soci e/o dei liquidatori nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti (sia pure entro certi limiti), per le sopravvenienze attive non si è provveduto a dettare alcuna specifica disciplina.

Considerato, tuttavia, che anche in presenza di sopravvenienze attive non può ritenersi possibile una sopravvivenza della società né una sua reviviscenza, deve concludersi che in tale ipotesi si verifichi un fenomeno di successione delle sopravvenienze nei confronti dei soci, divenendo le stesse oggetto di una comunione potenziale e particolare che non ha titolo nella legge (ex art. 1100 c.c.), ma trova origine nell'estinzione della sovrastruttura cui era imputato il bene residuo.

Ne discende la necessaria attribuzione di quei beni residui ai soci, non essendovi altri possibili destinatari, con il conseguente instaurarsi del regime di comunione sui beni stessi.

Alla luce di tali osservazioni, nel caso di specie l'oggetto del precetto opposto è appunto costituito da una c.d. sopravvenienza attiva, ossia da un credito societario venuto ad esistenza successivamente alla cancellazione della società C. A. & C. S.n.c..

Ora, se, da una parte, il sig. C. G. non può più ritenersi legittimato ad agire in nome e per conto della società C. A. & C. S.n.c., ormai estinta, dall'altra parte, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non ha fatto venir meno i crediti già facenti capo alla società stessa: la scomparsa del soggetto titolare del credito non esaurisce cioè il credito stesso, determinando soltanto una mutazione soggettiva del rapporto e non anche oggettiva del credito.

Dunque, una volta stabilito che la società cancellata è definitivamente estinta e che non può più avere alcuna capacità giuridica e processuale per agire per il recupero dei crediti, spetterà soltanto agli ex soci la legittimazione ad agire in giudizio ed a ottenere *pro quota*, secondo le norme sulla comunione, il soddisfacimento dei crediti di cui era titolare la società estinta.

Nel caso di specie, pertanto, l'opposto sig. C. G. risulta titolare del credito della estinta e cancellata società C. A. & C. S.n.c. di cui al titolo esecutivo in questione (Sentenza definitiva del Tribunale di PESCARA n. 732/2009 datata 13.07.2009, depositata in pari data) e, come tale, deve ritenersi legittimato ad agire esecutivamente nei confronti della banca opponente INTESA SANPAOLO S.p.a. .

A sostegno della tesi sopra esposta possono richiamarsi le seguenti pronunce:

- *“La cancellazione di una società (di capitali o persone) dal registro delle imprese ne determina ‘ipso facto’ l’estinzione, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione”* (Tribunale Modena, sez. I, 20 marzo 2012, n. 524 in Giurisprudenza locale - Modena 2012).
- *“... in esito alla riforma del diritto delle società non è più dubitabile che la cancellazione dal registro delle imprese produca l’effetto della estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, da ciò istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione”* (cfr. in tal senso, in motivazione: Cass. civile, sez. trib., 03 marzo 2011, n. 22863).

La suddetta interpretazione risulta infine confortata dal seguente precedente specifico, concernendo le medesime parti del presente procedimento: Tribunale di Torino, sez. VIII civile, Sent. n. 4139/2011 datata 8.060.2011, depositata in data 10.06.2011 (cfr. doc. 11 del reclamante).

3.4. Del resto, di deve aggiungere che, in ogni caso, risulta sufficientemente provato che, dopo lo scioglimento della società C. A. & C. S.n.c., il sig. C. G. ha continuato l’attività di impresa già svolta dalla società in forma individuale, senza soluzione di continuità (cfr. docc. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17,18 del reclamante).

In proposito, deve condividersi l’orientamento espresso dalla Cassazione civile 15 maggio 2008 n. 12213 la quale, in motivazione, ha affermato, tra l’altro, quanto segue: *“Invero, richiamata la nozione civilistica secondo cui l’azienda è l’organizzazione dei beni finalizzata all’esercizio dell’impresa, non v’è dubbio che il Giudice di merito possa configurare la fattispecie di cessione di azienda tutte le volte in cui si sia verificato il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale) dall’imprenditore per l’attività d’impresa, purché la nuova produzione si realizzi pur sempre attraverso tale complesso di beni già organizzati dal precedente imprenditore (Cass. 28.4.1998 n. 4319).*

Di recente questa Suprema Corte ha in proposito precisato - sia pure per analogia fattispecie - che ‘... nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiara di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività d’impresa. Ciò in quanto lo scioglimento della società, che a norma dell’art. 2272 c.c., n. 4, si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita ne termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all’ente, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto; l’attesa semestrale dell’eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l’attività come impresa individuale.”

Né rileva la mancanza di un idoneo titolo scritto idoneo a giustificare la conseguente cessione di azienda, tenuto conto, da una parte, di quanto si è detto poc’anzi e, dall’altra parte, dell’orientamento della Cassazione secondo cui l’art. 2556, comma 1, c.c. ove prescrive la forma scritta *ad probationem* per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle

parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni) (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 11 luglio 1987, n. 6071 in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 7).

3.5. Per mera completezza, deve aggiungersi che la titolarità in capo al sig. C. G. del credito della estinta e cancellata società C. A. & C. S.n.c. di cui al titolo esecutivo in questione (Sentenza definitiva del Tribunale di PESCARA n. 732/2009 datata 13.07.2009, depositata in pari data) risulta confermata, oltre che dai docc. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17,18 prodotti dal reclamante:

- dall'avvenuto rilascio della predetta Sentenza in forma esecutiva al sig. C. G. in proprio, con formula esecutiva apposta in data 1.02.2011;

- dalla proposizione dell'appello avverso la predetta Sentenza da parte di INTESA SANPAOLO S.p.a. anche nei confronti del "*sig. G. C. ..., quale erede universale del sig. A. C. e della sig.ra Maria DE V., ex soci della A. C. S.n.c. – società cessata ...*" oltre che del sig. C. G. in proprio (cfr. doc. 1 del reclamante).

3.6. Infine, non risulta fondato il secondo motivo di opposizione proposto dalla INTESA SANPAOLO S.p.a., relativo all'inesistenza del diritto del sig. C. G. di procedere ad esecuzione forzata ed alla nullità dell'atto di precetto per frazionamento del credito.

Invero, secondo la giurisprudenza prevalente, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 08 agosto 1997, n. 7400 in Giur. it. 1998, 889; Cass. civile, sez. I, 23 luglio 1997, n. 6900 in Giur. it. 1998, 889; Cass. civile, sez. I, 14 novembre 1997, n. 11271 in Giust. civ. Mass. 1997, 2172; Cass. civile, Sezioni Unite, 15 novembre 2007 n. 23726 in Diritto & Giustizia 2007, in Giust. civ. 2008, 3, 641, in Guida al diritto 2007, 47, 28 ed in Foro it. 2008, 5, 1514).

Peraltro, tale principio è stato espresso nell'ambito dei procedimenti monitori o di cause di merito e non anche nell'ambito delle procedure esecutive.

Del resto, è lo stesso legislatore che, all'art. 483 c.p.c., consente al creditore di valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, salva l'eventuale opposizione del debitore rivolta, peraltro, al giudice dell'esecuzione che, in tal caso, ha la discrezionalità di limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

In proposito, la Cassazione ha affermato che "*il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo*"(cfr. in tal senso:

Cass. civile, sez. III, 18 settembre 2008, n. 23847 in Giust. civ. Mass. 2008, 9, 1382; in senso conforme cfr. anche Cass. civile 16 maggio 2006 n. 11360).

Per completezza, deve aggiungersi che, nel caso di specie, i crediti di cui è causa, sebbene accertati con la medesima Sentenza definitiva del Tribunale di PESCARA n. 732/2009, traevano origine da diversi rapporti contrattuali.

3.7. In conclusione, tenuto conto dei rilievi che precedono, il reclamo proposto dal sig. C. G. merita accoglimento e, pertanto, dev'essere revocata la citata Ordinanza del Giudice del Tribunale di Torino Dott. Marco NIGRA datata 01.08.2012, depositata in pari data, che ha confermato il Decreto in data 11.06.2012 con il quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo opposto, ai sensi dell'art. 615, 1° comma, c.p.c..

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto dal sig. C. G.:

REVOCA

l'Ordinanza del Giudice del Tribunale di Torino Dott. Marco NIGRA datata 01.08.2012, depositata in pari data, che ha confermato il Decreto in data 11.06.2012 con il quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo opposto, ai sensi dell'art. 615, 1° comma, c.p.c.

MANDA

alla propria Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 29.08.2012 .

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio DE MARCHI

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositata in data 31.08.2012